



# COMUNE DI ITRI

Provincia di Latina

-----  
*Medaglia di Bronzo al Valor Civile*  
Tel. 0771.732212 - Fax. 0771.721108  
www.comune.itri.it

**Ordinanza n. 25 dell'11 Aprile 2014**

<b>Oggetto:</b>	<b>modalità di accensione occasionale residui vegetali derivanti da attività agricole.</b>
-----------------	--

## IL SINDACO

**Visto** l'art. 91 del Regolamento Forestale delle Regione Lazio n. 7/2005 che prevede il divieto di accendere fuochi nel periodo a rischio di incendio (15 giugno / 30 settembre) per abbruciamento di stoppie e residui di vegetazioni compresi quelli delle utilizzazioni boschive,

**Visto** l'art. 92 del Regolamento Forestale n. 7/2005 che prevede le "condizioni per l'uso del fuoco", stabilendo che in deroga alle disposizioni di cui al precedente art. 91 l'uso del fuoco è consentito l'abbruciamento del materiale vegetale di risulta nei lavori di manutenzione dei castagneti da frutto, degli oliveti e dei terreni saldi a pascolivi, dando indicazioni sulle modalità dell'abbruciamento;

**Visto** che in data 15 Novembre 2013 è stata approvato il disegno di legge collegato alla legge di stabilità, nel quale vengono date: disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di gree economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali", introducendosi nuove disposizioni in materia di combustione controllata di materiali vegetali di origine agricola;

**Considerato** che il Comune di Itri ha una spiccata vocazione agricola, con presenza principalmente della coltura dell'olivo e arboricoltura da frutto;

**Considerato** che le colture praticate sul territorio comunale sono in gran parte di tipo arboreo con ciclo poliennale, le quali, periodicamente, subiscono la pratica agronomica della potatura, con produzione di ingenti quantità di residui colturali quali ramaglie o porzioni di rami in genere;

**Considerato** che la pratica dell'abbruciamento dei residui colturali sul luogo di produzione rappresenta un'usanza consolidata che consente inoltre di controllare le fonti di inoculo e propagazione di fitopatie e che, vista la meccanizzazione della varie colture, consente di non avere intralci durante le operazioni di raccolta;

**Preso atto** che non è tecnicamente né economicamente sostenibile, dai conduttori dei terreni agricoli, la raccolta, la diminuzione volumetrica, il trasporto con mezzi idonei fino agli impianti di trattamento biomasse;

**Visto** che il Comune di Itri, non è assolutamente in grado di accogliere presso il centro di trasferimento dei rifiuti i residui colturali quali ramaglie o porzioni di rami in genere;

**Accertato** che lasciare al suolo importanti quantità di residui agricoli, anche in forma di "cippato", potrebbe provocare, in caso di forti piogge, il trascinarsi delle stessate nelle colline e, successivamente, nei corsi d'acqua provocando ostruzioni e diminuzione delle capacità del flusso delle acque con possibili conseguenze sull'assetto idrogeologico del territorio;

**Rit tenuto** necessario ed improcrastinabile garantire un sistema di smaltimento delle potature e dei residui agricoli, al fine di evitare rischi per l'ambiente dovuti: all'innescamento e la propagazione di incendi, la diffusione fitopatologica (con conseguente riduzione dei trattamenti chimici), per i dissesti idrogeologici ;

**Considerato** che l'incontro che si è tenuto in Provincia il giorno 9/4/2014, con i Comuni interessati al problema, è stato concordato, secondo quanto previsto dall'art. 206 del D.lgs 152/2006 e s.m.i., che la Provincia concorderà un tavolo tecnico per predisporre quanto necessario per proporre alla Regione Lazio un accordo di programma sulle questioni evidenziate. Alla luce di quanto previsto dalla normativa, la Provincia coordinerà un tavolo tecnico al quale dovrà essere presente la Regione per sancire l'accordo di programma;

**Vista** la richiesta delle associazioni di categoria degli imprenditori agricoli per far fronte all'emergenza di smaltimento dei residui agricoli;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. 152/2006;

**Visto** il Regolamento Forestale della Regione Lazio n. 7/2005;

**Vista** la Direttiva europea 2008/98/CE

### **ORDINA**

per le motivazioni precisate in premessa, dalla data odierna fino al 31 Maggio 2014, in deroga all'impiego dei residui agricoli ai sensi dell'art. 185 del D.L.gvo 152/2006, di consentire occasionalmente la combustione, sul luogo di produzione, dei soli residui vegetali e residui di potatura provenienti da attività agricola, alle seguenti condizioni a tutela dell'ambiente:

1. le operazioni di accensione e spegnimento dei fuochi devono svolgersi nelle giornate in assenza di vento entri i seguenti orari:
  - o dal sorgere del sole fino alle ore 11.00;
  - o dalle ore 17.00 fino al tramonto

2. *se all'accensione dei fuochi sopravvenga vento od altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco dovrà immediatamente essere spento;*
3. *il terreno su cui si esegue la combustione deve essere circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad evitare l'insorgere ed il propagarsi del fuoco, in particolare deve realizzarsi una fascia di larghezza non inferiore a 5 metri prima della vegetazione;*
4. *durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fondo o di persona di sua fiducia ed è vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;*
5. *la combustione deve essere effettuata all'aperto in cumuli di dimensioni limitata(fino al massimo di 3 steri al giorno per ettaro), in modo tale da produrre minore quantità possibile di fumo ed evitare comunque che lo stesso rechi disturbo a terzi ed avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza ed il fronte dell'abbruciamento;*
6. *la combustione deve avvenire ad almeno 100 metri da boschi, edifici di terzi e dalle strade e comunque, il fumo non deve propagarsi sui predetti manufatti;*
7. *nelle aree agricole adiacenti ai boschi o ubicate ad una distanza inferiore a 200 metri dagli stessi gli interessati devono realizzare una fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 5 metri, priva di vegetazione;*
8. *è vietato l'abbruciamento nei giorni in cui le condizioni meteorologiche favoriscono il ristagno della fumosità prodotta e l'accumulo verso il basso e impediscono la facile dispersione del contenuto particellare in atmosfera;*
9. *la combustione di materiali o sostanze diversi dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza è sempre vietata;*
10. *la combustione è vietata, durante il periodo in cui sia dichiarato dal Centro Operativo Regionale Antincendio Boschivo lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi" ovvero in caso di espresso divieto dell'autorità;*
11. *il fuoco dovrà essere spento a seguito di ordine verbale impartito da Agenti/Ufficiali di Polizia Giudiziaria o dai Vigili del Fuoco.*

*E' consentito l'accumulo per una naturale trasformazione in compost o la triturazione in loco per la stessa finalità.*

*L'inosservanza delle disposizioni previste da ogni punto della presente ordinanza, fatte salve le responsabilità di ordine penale e civile derivanti dalle eventuali conseguenze causate dal mancato rispetto del presente atto, qualora non*

*sanzionate dalla vigente normativa o da specifiche norme regolamentari, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di €. 80,00 ad €. 500,00 ai sensi dell'art. 7/ bis, comma 1/bis, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.*

*E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente ordinanza.*

*A norma dell'art. 3 c. 4 della legge 241/90 e ss. mm. ii., si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge 1034/1971 al TAR Lazio, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.*

### **Dispone**

*la pubblicazione della presente ordinanza sul sito del Comune di Itri e la sua trasmissione:*

- ✚ al Prefetto di Latina;*
- ✚ al Comando Provinciale dei Carabinieri di Latina*
- ✚ al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina;*
- ✚ al Comando Provinciale del Corpo Forestale di Latina;*
- ✚ alla Stazione Carabinieri di Itri*
- ✚ alla Questura di Latina*
- ✚ alla Stazione del Corpo Forestale di Itri;*
- ✚ alla Polizia Provinciale;*
- ✚ alla Polizia Locale del Comune di Itri*

**Il Sindaco**

**Dott. Giuseppe De Santis**